



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della

mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto i seguenti profili: il risultato di amministrazione, la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, la spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di SAN GIULIANO TERME (PI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 3 dicembre 2021 (prot. n. 9037) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 09.12.2021;

VISTA la nota 09 dicembre 2021 (ricevuta dalla Sezione il 10 dicembre 2021, prot.9107) con cui l'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., ha comunicato di non avere deduzioni in merito concordando con le citate osservazioni del M.I.;

VISTO l'art. 85 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n.27 del 2020 e, successivamente, dai dd.ll. n.23 del 2020, n.28 del 2020 e n.104 del 2020, ed in particolare il comma 8-bis ult. periodo, secondo cui *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*;

VISTE le *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

### **RITENUTO IN FATTO**

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del Comune di SAN GIULIANO TERME (PI), come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità.

#### **Rendiconto 2017**

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un disavanzo di €3.129.710,20. Infatti, l'avanzo contabile di gestione (€12.659.551,91) non è sufficiente a ricostituire le quote accantonate (€12.274.880,35), vincolate (€1.852.426,29: di cui: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €536.324,59; vincoli derivanti da trasferimenti per €435.593,71 e vincoli derivanti da contrazione di mutui per €880.507,99) e destinate ad investimenti (1.661.955,47 euro) per complessivi €15.789.262,11.

Peraltro, il suddetto disavanzo va ridefinito in €3.136.964,83 poiché l'Ente ha apposto minori vincoli per legge per €7.254,63, di cui: (a) € 4.888,63 per (almeno il 50% dei) proventi da sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. (art. 208 d.lgs. n.285/1992); e (b) €2.366,00 per proventi da sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità accertate tramite apparecchi o di sistemi di rilevamento o mezzi tecnici di controllo a distanza (art.142, co.12-bis e 12-ter, d.lgs 285/1992).

Il disavanzo di che trattasi - premesso che il monitoraggio sul rendiconto 2016 aveva definito un disavanzo di €1.633.164,19 interamente qualificato come disavanzo ordinario - è interamente qualificabile come disavanzo ordinario della gestione da finanziare ex art.188 Tuel. Peraltro, stante la decisione della Sezione di procedere ad un'analisi congiunta dei rendiconti 2017/2019, giova rilevare che al termine della gestione 2019 il disavanzo *de quo* risulta completamente coperto e riassorbito (v. *infra*).

### **Rendiconto 2018**

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2018 evidenzia un disavanzo di €831.724,61. Infatti, l'avanzo contabile di gestione (€15.907.231,77) non è sufficiente a ricostituire le quote accantonate (€12.918.798,67), vincolate (€1.899.104,47: di cui vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €865.967,50; vincoli derivanti da trasferimenti per €497.220,62 e vincoli derivanti da contrazione di mutui per €535.916,35) e destinate ad investimenti (€1.921.053,24) per complessivi €16.738.956,38.

Peraltro, il suddetto disavanzo va ridefinito in €838.979,24 poiché l'Ente ha apposto minori vincoli per legge per €7.254,63 siccome emersi dall'istruttoria sul rendiconto 2017 (v. *supra*).

Il disavanzo di che trattasi - premesso che il monitoraggio sul rendiconto 2017 ha condotto alla definizione di un disavanzo di €3.136.964,83 interamente qualificato come disavanzo ordinario - è interamente qualificabile come disavanzo della gestione da finanziare ex art.188 Tuel. Peraltro, stante la decisione della Sezione di procedere ad un'analisi congiunta dei rendiconti 2017/2019, giova rilevare che al termine della gestione 2019 il disavanzo *de quo* risulta completamente coperto e riassorbito (v. *infra*).

### **Rendiconto 2019**

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2019 evidenzia un avanzo (parte disponibile) pari a €1.134.666,57. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €18.414.228,02 l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€14.347.599,03), vincolate (€1.445.067,95: di cui vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €738.909,67; vincoli derivanti da trasferimenti per €128.044,63 e vincoli derivanti da contrazione di mutui per €578.113,65) e destinate ad investimenti (€1.486.894,47).

Peraltro, il suddetto avanzo va ridefinito in €1.357.118,08 poiché:

- a. l'avanzo contabile va rideterminato in €18.678.561,05 (rispetto a €18.414.228,02), e conseguentemente la parte disponibile va rideterminata in €1.398.999,60 (rispetto a €1.134.666,57), atteso che nel prospetto dimostrativo del R.A. allegato al rendiconto l'Ente ha erroneamente valorizzato la voce "pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12" per €264.333,03, somma pignorata (peraltro oggetto di

tuttora pendente opposizione alla esecuzione: prossima udienza 22.03.2022) ma al 31.12.2019 non ancora liquidata;

- b. l'Ente ha apposto minori vincoli per legge per €41.881,51, di cui: (a) €7.254,63 per maggiori vincoli emersi dall'istruttoria sul rendiconto 2017/2018 (v. *supra*) e che comporta una diversa determinazione anche del R.A. 2019; (b) €34.626,88 per quota-parte delle risorse della gestione 2019 (competenza e residui) destinate a specifici interventi non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate e che non sono state ricollocate tra le componenti vincolate.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di SAN GIULIANO TERME (PI)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti alla presenza di un disavanzo di amministrazione negli esercizi 2017 e 2018 (in particolare: rideterminato in €3.136.964,83 per il 2017 e in €838.979,24 per il 2018) e alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per tutti gli esercizi considerati.

Il disavanzo di amministrazione rilevato al termine degli esercizi 2017 e 2018, pur in presenza di un avanzo contabile di gestione al termine dell'esercizio, costituisce una irregolarità contabile ed è espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. L'irregolarità appena evidenziata avrebbe richiesto l'adozione di specifiche misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria. Nello specifico, l'ente avrebbe dovuto provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL. Tuttavia, l'esame congiunto delle tre annualità di bilancio impone di valutare la richiesta di interventi correttivi soltanto ove questi risultino ancora necessari a fine periodo. Nella presente fattispecie, la Sezione ha rilevato che l'irregolarità ha trovato soluzione al termine dell'esercizio 2019 in quanto tale disavanzo risulta completamente coperto e riassorbito e la gestione 2019 accerta la presenza di un avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio. Tale circostanza fa venire meno la necessità di intervento da parte dell'ente in ordine al finanziamento del suddetto disavanzo.

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 ha, inoltre, evidenziato la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate e destinate dello stesso. Ciò costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una errata rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente

deliberazione.

## PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

1. in relazione alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine degli esercizi 2017 e 2018, che risulta riassorbito al termine dell'esercizio 2019, non ritiene necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi, ma richiede comunque un attento monitoraggio dei fenomeni rilevati;
2. in merito alla errata rappresentazione del risultato di amministrazione, ritiene necessario che l'Ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati) attraverso la adozione di apposita delibera consiliare che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;
3. dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art.31 d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22 dicembre 2021.

IL RELATORE / ESTENSORE

(Cons. Nicola BONTEMPO)

IL PRESIDENTE

(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)



NICOLA BONTEMPO  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
28.12.2021 10:50:11  
UTC

Depositata in segreteria il 28 dicembre 2021.  
Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli